

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SEZ. DEL LAVORO

Ricorso ex artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c.

Il sig. **COLADONATO Severino**, nato a Casalbordino (CH) il 11.11.1966 e residente in Pescara alla via Michelangelo, n. 14, c.f.: CLDSRN66S11B865F, rappresentato e difeso – giusta mandato in calce al presente atto – unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gianluca Mastrangelo (C.F. MSTGLC77T03G482F) e Vincenzo Mastrangelo (C.F. MSTVCN70H08E372J), elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Vasto (CH) Via V. Bachelet, 10, pec: vincenzo.mastrangelo@pec.ordineavvocativasto.it – Fax 0873.610233

RICORRENTE

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere 76/A, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia P.zza San Marco 63 - C.A.P. 30124 ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO in persona del Dirigente p.t. , con sede in Via Fonte Marghera 191 – MESTRE – VENEZIA 30173 - drve@postacert.istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO in persona del Dirigente p.t. , con sede in Via Ulisse Nurzia, 67100 L'AQUILA – 67100 - drab@postacert.istruzione.it

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PADOVA, in persona del Direttore pro tempore, corrente in Padova, Via delle Cave 180, 35136 - usppd@postacert.istruzione.it



**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE CHIETI –
PESCARA – SEDE DI CHIETI**, in persona del Direttore pro tempore, corrente in Chieti,
Via Discesa delle Carceri 2 - uspch@postacert.istruzione.it

- Per l'accertamento - in via cautelare ed immediata - dell'illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/2021 avanzata dal ricorrente Coladonato Severino e del conseguente mancato accoglimento delle movimentazioni provvisorie richieste e contestuale annullamento del medesimo provvedimento negatorio.
- Per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi assegnato ad una delle sedi/cattedre – oggetto di preferenza - residuati all'esito delle procedure di mobilità e/o di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2020/21.
- Per l'adozione di ogni e più opportuno provvedimento cautelare, utile a salvaguardia del diritto del Coladonato.

PREMESSO CHE

1. Il Prof. Coladonato Severino è docente di scuola secondaria superiore – Classe A046 – attualmente in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Newton-Pertini” di Camposampiero (Pd). Di seguito il recente *iter* professionale del ricorrente.
2. il prof. COLADONATO Severino, è stato destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del C.C.N.L. del 29.11.2007 per il comparto scuola quale docente di discipline giuridiche ed economiche (Classe di concorso A046 ex A019), è stato assunto in data 01.02.2016, con decorrenza giuridica a far data dal 01.09.2015 presso l'Istituto Omnicomprensivo “*Ridolfi-Zimarino*” di Scerni. Il medesimo docente riceveva tale proposta di contratto nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui all'art 1 comma 98 lettera c) della legge 107/2015 (**ALL. 1**);
3. lo stesso, dopo aver superato il periodo di formazione e prova, partecipava alle procedure di mobilità cd. “*obbligatoria*” (**ALL. 2**) previste dalla medesima normativa sopra citata relativamente all'a.s. 2016/2017, al termine della quale, risultando in esubero nazionale, produceva domanda (**ALL.TI 3 e 4**) di assegnazione provvisoria e di utilizzazione per venire utilizzato all'I.I.S Mattioli di S. Salvo (Ch);
4. A seguito della spiegata procedura di mobilità obbligatoria per gli a.s. 2017/18 e 2018/19 il prefato docente risultava nuovamente in esubero nazionale e veniva



utilizzato in entrambi gli anni scolastici presso l'I.O. di Gissi (CH), mentre per l'a.s. 2019/20, il medesimo insegnante veniva assegnato **coattivamente** presso l'IIS *Newton-Pertini* di Camposampiero (PD), sede mai scelta dal ricorrente, ma assegnata dal Miur in forza dell'algoritmo ministeriale che attribuiva la prima sede disponibile tra tutte le province d'Italia, ancorché non indicate dal docente in sede di domanda di mobilità;

5. Nel medesimo anno scolastico 2019/20, a seguito di domanda (**ALL.TI 5 e 6**) di assegnazione provvisoria, veniva assegnato nuovamente all'Istituto Omnicomprensivo "*G. Spataro*" di Gissi, arrivando così ad insegnare nel medesimo istituto **per ben tre anni scolastici consecutivi**;
6. In tale istituto al predetto insegnante venivano assegnate, per l'a.s. 2019/20 tre classi prime che, in forza del principio di continuità didattica-educativa, sancito da precise disposizioni di legge avrebbe dovuto seguire anche negli anni successivi. Tale principio è richiamato anche nell'art. 1 del CCNL sulle Assegnazioni provvisorie a.s. 2019/20 ove tra le finalità del medesimo contratto v'è "*la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, **assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati***";
7. Successivamente alla pubblicazione del CCNI assegnazioni provvisorie ed utilizzazioni per l'a.s. 2020/21 (**ALL 7**) l'odierno ricorrente produceva domanda di assegnazione provvisoria (**ALL. 8.**) per ricongiungimento familiare per il solo posto comune, **non avendo modo di esplicitare la disponibilità a ricoprire anche quello di sostegno**, a causa della clausola inserita nel nuovo contratto collettivo che riserva tale possibilità solo a coloro provvisti di titolo abilitante o con un anno di servizio maturato su sostegno;
8. Nella domanda di assegnazione, non potendo per motivi di salute e familiari in nessun modo sostenere un oneroso trasferimento in Veneto, **aveva cura di richiedere assegnazione provvisoria su posti derivanti dalla somma di spezzoni di cattedra, purché compatibili con l'orario di servizio, situate anche in comuni diversi**;
9. Con provvedimento dirigenziale del 29.08.2020, prot. 0004883 l'U.S.P di Chieti pubblicava gli elenchi dei beneficiari di assegnazione provvisoria, nei quali il sottoscritto veniva non soddisfatto per "*indisponibilità della sede*", figurando al secondo posto nella graduatoria dopo i docenti soddisfatti; (**ALL.TI 9 e 10**)



10. All'esito, l'odierno ricorrente, **dopo aver insegnato per cinque anni scolastici consecutivi, di cui gli ultimi tre nella medesima scuola, nella provincia di assunzione e di domicilio**, si è dovuto immediatamente recare in Veneto al fine di provvedere alla obbligatoria presa di servizio;
11. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento dell'USP di Chieti ed **entro il termine delle operazioni di assegnazione ed utilizzazione provvisoria fissato nel citato CCNL**, per quanto a conoscenza dello scrivente, si venivano a creare ulteriori disponibilità di cattedre e/o spezzoni di cattedra utilizzabili (**ricompresi nelle preferenze espresse dall'odierno ricorrente**), in forza della pubblicazione di analoghi provvedimenti da parte di altri USP (**ALL. 11**);
12. In particolare, nella data del 31.08.2020 l'USP di Teramo accoglieva la richiesta di assegnazione provvisoria di almeno due docenti provenienti dagli organici di Chieti, così liberando i posti corrispondenti di competenza di quest'ultimo provveditorato (cfr **ALL. 11**);
13. Con reclamo del 01.09.2020 il prof. Coladonato ricorreva avverso il provvedimento dirigenziale del 29.08.2020, prot. 0004883 dell'U.S.P di Chieti, avendo cura di indicare la presenza di posti e/o spezzoni orari, **formatesi entro il termine del 31.08.2020**, utilizzabili per l'assegnazione provvisoria, sollecitando opportuno provvedimento di rettifica e/o integrazione (**ALL. 12**);
14. All'uopo allegava al reclamo in parola il prospetto delle assegnazioni provvisorie disposte dall'USP di Teramo in data 31.08.2020, **con evidenziate in giallo le ulteriori disponibilità risultanti dalla disposta assegnazione provvisoria dei prof. Marcotullio e Paolizzi, titolari su Chieti** (cfr **ALL. 11**);
15. Come precisato nel reclamo in parola, l'art. 1 del D.M. 131/2007 (**ALL. 13**), consente di provvedere con supplenze annuali e temporanee, **"NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO"**. Con la conseguenza che, in presenza di posti e/o spezzoni orari ancora disponibili, questi ultimi **VADANO OBBLIGATORIAMENTE ASSEGNATI AL PERSONALE DI RUOLO**. Tale disposto normativo è stato pedissequamente confermato per tramite della O.M. n.60/2020 (**ALL 14**), istitutivo della Graduatorie provinciali e d'Istituto da cui attingere per la stipula dei contratti a tempo determinato nella scuola.



16. Al predetto reclamo non veniva dato seguito alcuno, né allo scrivente veniva consentito di illustrare il contenuto del medesimo in presenza, nonostante il reclamante avesse sollecitato l'audizione e proposto la data del 4.09.2020 per tale incombenza;
17. In data 04.09.2020 sul sito istituzionale dell'USP Chieti-Pescara, veniva pubblicato (ALL 15) il Prospetto delle Disponibilità Residue dalle operazioni di Mobilità Annuale di Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie relative al Personale Docente di Scuola Secondaria di I e II Grado – CHIETI". Ivi venivano riportati una serie di spezzoni orari, utili a formare cattedre, **PRESENTI GIÀ PRIMA DEL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA, COME SEGNALATO DALLO SCRIVENTE COL RECLAMO IN ARGOMENTO.** Da tale prospetto emerge che dall'assegnazione del prof. Marcotullio in provincia di Teramo titolare c/o l'I.O. Ridolfi-Zimarino di Scerni, deriva il medesimo spezzone orario, già presente alla data del 31.08.2020, come segnalato a tempo debito dallo scrivente. Diversamente, il posto lasciato libero dalla prof. Paolizzi, probabilmente accantonato per altri fini, non pare figurare in tale elenco.
18. Ne risulta che tale spezzone orario, insieme ad altri presenti nel prospetto citato, **NON RESIDUANO AFFATTO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI MOBILITÀ ANNUALE SULL'ORGANICO DI FATTO, MA ERANO PREESISTENTI AL TERMINE PREVISTO DAL CCNL SULLE ASSEGNAZIONI FISSATO AL 31.08.2020.**
19. **Tale termine** per la conclusione delle operazioni di assegnazione provvisoria, in riferimento agli USP costituenti l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, **non può che essere unico** (come meglio spiegato nel reclamo presentato in data 1.09.2020 e allegato al presente ricorso).
20. Tale orientamento, peraltro, veniva accolto e condiviso dall'USP di Chieti con provvedimento di rettifica prot. 0006880 in data 5.09.2019 – **relativo all'assegnazione provvisoria concessa al ricorrente nell'a.s. 2019/20** - , (a firma del medesimo dirigente oggi reggente l'USP di Chieti) ove si faceva espresso riferimento, nella parte motiva, ad **"ulteriori disponibilità"** provenienti dai provvedimenti di assegnazione provvisoria effettuate da altre province e pubblicate in data successiva a quella di Chieti (cfr ALL. 6). **Ciò a conferma dell'unicità, quanto meno per gli USP abruzzesi, del termine di conclusione delle operazioni di assegnazione provvisoria.** Senza considerare che diversi USP italiani hanno



effettuato diverse rettifiche, successivamente alle disponibilità rinvenute dalle assegnazioni delle altre province. Valga *ex plurimis* il provvedimento dell'Usp Forlì-Cesena e Rimini del 1.09.2020, ove si fa riferimento espresso "ai posti disponibili in data odierna anche a seguito delle assegnazione provvisorie disposte da altre province" (ALL. 16);

21. Tali argomentazioni venivano vergate dall'odierno ricorrente con nota del 5.09.2020 attraverso la quale si diffidava l'USP di Chieti "**DAL DISPORRE DELLE ORE RISULTANTI NEL PROSPETTO PUBBLICATO IN DATA 4.09.2020 PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE TEMPORANEE, SE NON PRIMA DI AVER PROCEDUTO ALLA NECESSARIA RETTIFICA DEL PROVVEDIMENTO RESO IN DATA 29.08.2020**" (ALL.17);

22. Si significa da ultimo che in data 16.09.2020 sul sito istituzionale dell'USP Chieti-Pescara veniva pubblicato altro prospetto in rettifica (ALL. 18) con ulteriori disponibilità su A046, da destinare ai contratti a tempo determinato. **In tale documento figurano una cattedra orario interna disponibile nell'Istituto Omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" di Scerni, e una Cattedra orario esterna (16h+2) presso l'Istituto Omnicomprensivo "Mattioli" di San Salvo,** (con completamento di 2 ore in altro Istituto di Vasto), come a suo tempo segnalato dal ricorrente con reclamo in data 1.09.2020 (punto 10 della premessa) e successivamente con diffida del 4.09.2020 (punto n. 4 della premessa)!

23. Il provvedimento reso dall'USP di Chieti, oltre che manifestamente illegittimo per le ragioni appena spiegate, negando l'assegnazione provvisoria all'odierno ricorrente ha causato e sta causando rilevanti danni economici, **alla vita di relazione e ai diritti del sottoscritto lavoratore**, ad iniziare da quello alla salute in considerazione della presente situazione emergenziale. Va da sé, infatti, che l'odierno lavoratore dovrà recarsi a lavoro e fare rientro nel proprio domicilio (distante più di 700 Km) quanto più possibile per curare i propri affetti e i propri interessi, così esponendosi irragionevolmente al contagio da Covid 19;

Da quanto premesso in fatto risulta evidente il diritto dell'odierno ricorrente a rivendicare l'assegnazione provvisoria su sede di servizio oggetto di preferenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) IN ORDINE ALLA GIURIDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO



Nessun dubbio sussiste sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro. In materia di personale scolastico, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 4 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004). (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010). L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti. Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei



presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole di fatto e predeterminate. Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

II) IN ORDINE ALLA MANCATA CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA. SUSSISTENZA DEL *FUMUS BONI IURIS*.

Come noto, l'assegnazione provvisoria è un provvedimento di durata annuale, destinato ai docenti con contratto a tempo indeterminato (docenti di ruolo), che può essere richiesto per motivi di famiglia (ricongiungimento al genitore, al coniuge, al convivente, ecc.) oppure per motivi di salute, come espressamente previsto nel CCNI sulle Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie relative al triennio 2019/2021 che ne regola la disciplina.

Dette operazioni seguono quelle di utilizzazione a domanda o d'ufficio dei docenti (risultati soprannumerari o in esubero) e **PRECEDONO QUELLE DI CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE**. Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata “legge”, **NEI CASI IN CUI NON SIA STATO POSSIBILE ASSEGNARE ALLE CATTEDRE E AI POSTI DISPONIBILI PERSONALE** di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, **COMUNQUE, A QUALSIASI TITOLO, PERSONALE DI RUOLO**, si provvede con: a. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”*

Tale dispositivo normativo è stato confermato e recepito con l'O.M. n. 60 del 10.07.2020, istitutivo delle Graduatorie Provinciali e d'Istituto che all'art. 2, comma 1 testualmente recita: *“Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, **nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni***



organiche, ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si provvede ai sensi del presente articolo”.

I posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal **“QUADRO ANNUALE COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ ED EVENTUALI SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI”** che, come disposto dall'art. 1 CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie a.s. 2019/2020, deve essere predisposto dalla Direzione Regionale, come pure a livello provinciale, **“PRIMA di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali”**, con obbligo di tempestiva informazione alle OO.SS. **“ANCHE SU EVENTUALI DISPONIBILITÀ SOPRAGGIUNTE E SULLA MOTIVAZIONE DELLE STESSE”**.

Da ciò ne consegue che soltanto le eventuali disponibilità di cattedre e/o di orario scaturite successivamente al termine delle operazioni di assegnazioni provvisorie, potranno essere conferite tramite contratti a tempo determinato, **non quelle comunque disponibili entro il 31.08.2020**, le quali dovranno essere utilizzate per soddisfare le richieste dei docenti a tempo indeterminato.

Ebbene, sulla scorta della normativa vigente e dei CCNL e sulla mobilità relativa all'Organico di Fatto, **IL TERMINE PER LE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIE, QUANTOMENO PER GLI USP DELLA REGIONE ABRUZZO, NON PUÒ CHE ESSERE UNICO.** Infatti, l'art. 8, comma 7, lett. a) del DPCM n. 98/2014 recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prevede che *“l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, di cui è titolare un dirigente di livello generale, si articola in 5 Uffici dirigenziali non generali”*, rappresentanti articolazioni territoriali di un Unico Ufficio Centrale, giocoforza collegati sinergicamente tra loro. Si rammenta, infatti, che l'art. 2, comma 1 lett. C) del D.Lgs 165/2001 espressamente prescrive che l'agire amministrativo delle Pubbliche Amministrazioni sia ispirato, al *“collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici”*. Da ciò ne consegue che, in ottemperanza agli ulteriori generali principi di efficacia ed economicità cui deve essere ispirata l'azione amministrativa ex art. 1 Legge 241/90, andava necessariamente ricercato, nel caso di specie, un coordinamento tra gli USP abruzzesi, allo scopo di non lasciare scoperte le cattedre eventualmente disponibili e per meglio allocare utilmente il personale di ruolo, *“assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati”* (Cfr. art. 1



CCNL concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente). Ciò si evince ulteriormente anche dall'Art. 4, comma 3 del CCNL integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie della Regione Abruzzo ove, in relazione al termine delle operazioni di assegnazione, si fa esplicito riferimento, alle operazioni complessive di tutte le articolazioni provinciali.

Ne consegue che le ulteriori disponibilità di cattedre formatesi entro il termine del 31.08.2020 DOVEVANO ESSERE ASSEGNATE agli aventi titolo, tra cui l'odierno ricorrente.

Come accennato nella premessa in fatto, i provvedimenti di assegnazione dell'USP di Teramo, realizzavano ulteriori disponibilità di cattedre *“entro il termine delle operazioni di assegnazione provvisoria”*, utilmente attribuibili al ricorrente. Ma v'è di più, al di là del CCNL sottoscritto tra le parti, **a norma dell'art. 2, comma 1 D.L. 22/2020, il termine per la conclusione delle operazioni di assegnazione provvisoria, è stato posticipato addirittura al 20.09.2020.** Senza considerare che, come accennato nelle premesse, l'amministrazione resistente, meno di un anno fa, con provvedimento di rettifica prot. 0006880 in data 5.09.2019, (a firma del medesimo dirigente oggi reggente l'USP di Chieti) provvedeva a disporre l'assegnazione provvisoria all'odierno ricorrente **a seguito di “ulteriori disponibilità” provenienti dai provvedimenti di assegnazione provvisoria effettuate da altre province e pubblicate in data successiva a quella di Chieti** (cfr. ALL 6.). Ciò a conferma dell'unicità, quanto meno per gli USP abruzzesi, del termine di conclusione delle operazioni di assegnazione provvisoria!

Ad ulteriore conferma di quanto sin qui sostenuto in ordine alla piena sussistenza del *fumus boni juris*, soccorre l'ordinanza n. 6744 del 21 dicembre 2015 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi che, accogliendo il ricorso presentato da un'insegnante, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento al nucleo familiare, chiariva che **“alla luce del quadro normativo e regolamentare disciplinante la materia, deve concludersi ritenendo che i posti disponibili entro il 31 dicembre debbano essere assegnati prioritariamente al personale di ruolo e solo all'esito, al personale supplente**, essendo coerente con tale impostazione anche il CCNI laddove stabilisce che i posti utili alle assegnazioni provvisorie sono quelli risultanti dal quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni da predisporre per ogni provincia (v. art. 1 comma 5 CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo



ed A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016) ". In senso conforme Tribunale di Reggio Emilia, Ord. N° 848 del 27 marzo 2017.

In ultimo, poi, come accennato in premessa, in data 16.09.2020 sul sito istituzionale dell'USP Chieti-Pescara veniva pubblicato altro prospetto, in rettifica ad uno precedente (All. 18) con ulteriori disponibilità su A046, da destinare ai contratti a tempo determinato. **In tale documento figurano una cattedra orario interna disponibile nell'Istituto Omnicomprensivo "Ridolfi-Zimarino" di Scerni e una Cattedra orario esterna (16h+2) presso l'Istituto Omnicomprensivo "Mattioli" di San Salvo,** (con completamento di 2 ore in altro Istituto di Vasto), come a suo tempo segnalato dal ricorrente con reclamo in data 1.09.2020 e successivamente con diffida del 4.09.2020.

Oltre ai profili di palese illegittimità nella formazione della graduatoria di cui al provvedimento emesso dall'USP di Chieti, l'odierno ricorrente, utilizzato per ben cinque anni nella provincia di domicilio ove vive e ha famiglia, sopporterà un danno rilevante **alla vita di relazione e ai diritti del sottoscritto lavoratore** (ad iniziare da quello alla salute in considerazione della presente situazione emergenziale) per cui emerge il pieno diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria sul posto comune resosi disponibile (classe di concorso A046), per l'anno scolastico 2020/2021, presso l'Istituto Omnicomprensivo di Gissi ovvero, in subordine, o in altra sede all'interno della provincia di Chieti, specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria.

SUL PERICULUM IN MORA

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto del prof. Coladonato ad essere assegnato provvisoriamente, per l'anno scolastico in corso (2020/2021), presso l'Istituto Omnicomprensivo di Gissi, o in altro Istituto insistente sulla Provincia di Chieti, previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti che lo impediscono.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assegnazione provvisoria discende l'altrettanto inviolabile diritto del ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di domicilio e/o residenza della propria famiglia.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione provvisoria nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto del ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso a causa della durata annuale della richiesta assegnazione, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela del lavoratore e della famiglia.



Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di assegnazioni provvisorie, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto del prof. ricorrente ad essere assegnato provvisoriamente ad un'istituzione scolastica del Chietino. Si deve infatti evidenziare che i tempi del giudizio ordinario imporrebbero al ricorrente, per quest'anno scolastico e, con tutta probabilità, anche per il prossimo, di trasferirsi a Camposampiero (Pd) (sede di titolarità). E' evidente che un trasferimento presso una sede di lavoro distante 700 Km dal luogo di domicilio e residenza, incida negativamente sulla vita personale e di relazione del ricorrente. Va da se che, come nel caso in argomento, *"la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora"* (Trib. Civitavecchia 10.01.2008) e che *"in caso di trasferimento sussiste il periculum in mora necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente"* (Tribunale di Roma 26.01.2000)

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che *"l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato"* (Montesano 1955, 79). Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato da Tommaseo, poi, *"l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso"* (Tommaseo 1988, 870).

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.



In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum in mora* sia ravvisabile nel pregiudizio che il prof. Coladonato sta di già subendo, posto che il ricorrente in data primo settembre si è già dovuto recare in Veneto presso la scuola di assegnazione per prendere regolare servizio.

Non è tutto: il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno del ricorrente è altresì irreparabile.

Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro che, non consentirebbero di fornire adeguata tutela al ricorrente, il quale, anche a fronte di una pronuncia di merito di accoglimento, non potrebbe mai più recuperare i momenti con il coniuge e con gli affetti intessuti nel luogo di domicilio.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dall'inizio dell'anno scolastico e sino a data odierna, in danno del docente ricorrente.

Ed è rispetto alla lesione irreparabile dei diritti costituzionalmente garantiti dalla nostra Carta Fondamentale di cui sopra s'è detto che il docente chiede tutela in via d'urgenza.

A ciò si aggiunga che l'eventuale trasferimento in Veneto del ricorrente sarebbe all'origine di un'ovvia crisi economica della famiglia poiché lo stipendio del docente, vista la necessità di ivi locare un appartamento, sostenere i continui viaggi di andata e ritorno a Vasto, non sarebbe nemmeno sufficiente ad assicurare al predetto lavoratore un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 Cost.

Sul punto, si allegano cedolino del ricorrente (**ALL. 19**), ricevuta bonifico Hotel (**ALL. 20**) – in tal senso si segnala che un appartamento in affitto in Provincia di Padova avrebbe comunque un costo mensile non indifferente - e ricevuta rata mutuo in corso (**ALL. 21**), a riprova della notevole incidenza che avrebbero i costi di trasferimento sul bilancio familiare. Vi è poi, come già accennato, una lesione al buon diritto a vivere e lavorare vicino ai propri affetti familiare, come aspetto fondamentale della realizzazione del cittadino, coniuge, genitore e lavoratore. Diritto che, nelle more di un giudizio ordinario, verrebbe irrimediabilmente ed inevitabilmente leso (**ALL. 22**).

SULL'ASSENZA DI CONTROINTERESSATI NELLA FATTISPECIE IN ESAME.

A parere della scrivente difesa, nella fattispecie in esame non vi è necessità di estendere il contraddittorio a eventuali controinteressati. A ben vedere, infatti, pur trattandosi di sedi di



lavoro potenzialmente assegnabili ad una platea di docenti non ben circoscritta – o quantomeno a coloro i quali hanno avanzato domanda di assegnazione provvisoria su Comuni della Provincia di Chieti – vi è da segnalare che il posto/i posti cui può ambire il Coladonato sono pacificamente assegnabili a quest'ultimo, a meno che – tesi non accoglibile a nostro sommosso parere – non si intenda includere nel novero dei controinteressati i docenti precari cui verrebbe assegnata/verrebbero assegnate le cattedre residue all'esito delle assegnazioni provvisorie. I docenti precari, infatti, vengono per legge collocati nelle varie sedi solo e soltanto dopo il soddisfacimento delle legittime pretese di movimentazione (in mobilità o in provvisoria) dei docenti di ruolo. Ad ogni buon conto, qualora il Giudicante ravvisi tale necessità, si anticipa sin d'ora istanza ex art. 151 c.p.c. per la notifica ai controinteressati presenti nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie della Provincia di Chieti a.s. 2020/21 (ALL. 11).

In ragione della natura del provvedimento ex art. 700 c.p.c richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come espressamente previsto dall'art. 669/octies c.p.c, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

“Nel merito:

1) ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria sul posto comune resosi disponibile (classe di concorso A046), per l'anno scolastico 2020/2021, presso l'Istituto Omnicomprensivo di Gissi ovvero, in subordine, o in altra sede all'interno della provincia di Chieti, specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, nel medesimo ordine di citazione, come scuole preferite dalla ricorrente;

2) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** all'USR Abruzzo – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara di provvedere all'assegnazione provvisoria del docente Severino Coladonato, per l'anno scolastico 2020/2021,

3) Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, il sig. Coladonato Severino, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale di Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, perché, visto l'art. 700 c.p.c. e ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, voglia:



1) ACCERTARE E DICHIARARE, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria sul posto comune resosi disponibile (classe di concorso A046), per l'anno scolastico 2020/2021, presso l'Istituto Omnicomprensivo di Gissi ovvero, in subordine, in altra sede all'interno della provincia di Chieti, specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, nel medesimo ordine di citazione, come scuole preferite dalla ricorrente;

2) Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, **ORDINARE** all'USR Abruzzo – Ufficio IV – Ambito territoriale per la Provincia di Chieti e Pescara di provvedere all'assegnazione provvisoria del docente Severino Coladonato, per l'anno scolastico 2020/2021, sul posto comune resosi disponibile presso l'Istituto Omnicomprensivo di Gissi ovvero, in subordine, in altra sede all'interno della provincia di Chieti, specificamente indicate nella domanda di assegnazione provvisoria, nel medesimo ordine di citazione, come scuole preferite dalla ricorrente;

3) emettere ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare immediatamente ed anticipatamente gli effetti della decisione sul merito.

4) condannare, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, parte resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa relativi alla presente fase cautelare, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.

IN VIA ISTRUTTORIA

- assumersi, se del caso, ove il Giudicante non ritenga sufficientemente provata la pretesa di parte ricorrente, sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione – anche in ossequio al principio di vicinanza della prova - il deposito di documenti e di atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, in particolare del fascicolo contenente la documentazione relativa alla ricorrente, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dai ricorrenti.

Documenti come da separato indice.

Si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, dunque, sottoposta a contributo unificato per l'importo di €. 259,00, stante la riduzione di legge.



Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notifiche ai seguenti recapiti

Pec: avvgianlucamastrangelo@pec.ordineavvocatchieti.it

vincenzo.mastrangelo@pec.ordineavvocativasto.it Fax 085/9111558 – 0873.610233

Chieti, 16 settembre 2020

Avv. Gianluca Mastrangelo

Avv. Vincenzo Mastrangelo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C

Il sottoscritto procuratore Avv. Gianluca Mastrangelo, in qualità di difensore del Sig. **COLADONATO Severino**, nato a Casalbordino (CH) il 11.11.1966 e residente in Pescara alla via Michelangelo, n. 14

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente a veder accolta la domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2020/21, secondo l'ordine delle preferenze indicate in domanda – segnatamente all'interno della Provincia di Chieti;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti presenti nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie della Provincia di Chieti a.s. 2020/21 (ALL. 11).
- sussistendo, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e i relativi indirizzi degli eventuali controinteressati e che la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per il ricorrente non soltanto in ragione dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilazione enorme dei tempi del presente procedimento;

SI CHIEDE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito di volere autorizzare, esclusivamente per i controinteressati presenti nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie della Provincia di Chieti a.s. 2020/21 la notificazione ai sensi dell'art 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, e pertanto anche per via telematica, mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto sul sito internet dell'Amministrazione di competenza e segnatamente sul sito web dell' Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dell'Abruzzo e conseguentemente **di ordinare detta pubblicazione ad esclusivo carico dell'Amministrazione resistente.**



Francavilla al mare, 16 settembre 2020

Avv. Gianluca Mastrangelo

Avv. Vincenzo Mastrangelo

